

CAMERA DEI DEPUTATI Doc II N 11-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

RELATORE **SCALFARO**, per la maggioranza
Relatore di minoranza **CAPALOZZA**

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

DIAZ LAURA

PER IL REATO DI CUI ALL'ART 8, CAPOV, DEL TRATTATO FRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE, APPROVATO CON LEGGE 27 MAGGIO 1929, N 810, IN RELAZIONE ALL'ART 278 DEL CODICE PENALE, MODIFICATO DALL'ART 2 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1947, N 1317 (OFFESE PUBBLICHE ALLA PERSONA DEL SOMMO PONTEFICE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRASSI)

Annunziata l' 8 luglio 1948

Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il procuratore della Repubblica di Chieti con nota 30 giugno 1948 chiedeva la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della onorevole Laura Diaz quale imputata di ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice — ciò in applicazione dell'articolo 8, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n 810, in relazione all'articolo 278, parte prima, del Codice penale, sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n 1317

Si contesta alla onorevole Diaz di avere, durante un comizio tenuto a Ortona a Mare il

13 giugno 1948, affermato che il Sommo Pontefice Pio XII non ha mosso un dito per impedire la guerra che funesta la Palestina come a suo tempo non mosse un dito per impedire o limitare la guerra mondiale e per questo « le sue mani grondano sangue e non vi è acqua santa che possa lavarle »

Pur riconfermando quanto altre volte si ebbe occasione di ripetere e cioè che non spetta alla Commissione, né alla Camera il compito di indagare sul fatto o sul dolo, sarà opportuno far presente che tutti i testi già interrogati e presenti al comizio hanno con-

cordemente ripetuto i termini della frase gravemente ingiuriosa pronunciata dalla onorevole Diaz.

E non solo il ragioniere Guido Santoro, il professore Mario Basti, il dottore Millemaci Vincenzo e Valentinetti Giuseppe della democrazia cristiana o il maresciallo dei carabinieri Sabatini Ernesto, comandante la locale stazione, ma il dottore Nicola Santoro, Monticelli Gustavo, Di Giacomo Domenico, Serafini Anna, Cioffi Giulia, Meni Nicola, De Arcangelis Amilcare, Albanese Domenico, Meni Mario, Bernabeo Mario, nessuno dei quali iscritto a partiti politici e Bernabeo Cleto e Folcone Giacomo del Partito repubblicano italiano.

E tutto ciò ai soli fini della fondatezza dell'accusa, alla quale le dichiarazioni nel successivo comizio tenuto in Ortona dall'onorevole Paolucci, esser la Diaz andata con le parole oltre il proprio pensiero, danno nuova conferma.

Si osserva di contro che la frase, se pronunciata, non aveva altro significato che quello di dissentire, in forma energica, dall'atteggiamento del Vaticano per le posizioni prese di volta in volta di fronte ai vari fenomeni politici internazionali: valutazione quindi politica su atteggiamenti e fatti politici.

Si aggiunge che tratterebbesi nella ipotesi di tipico reato politico in senso oggettivo e come tale non contestabile a un deputato senza lederne i diritti di libertà nell'espletamento del suo mandato.

Ora: che vi sia piena libertà di valutazione e di critica per chiunque, deputato o cittadino, è fuori dubbio in regime di democrazia, che quindi la polemica politica possa condurre a battute aspre e particolarmente aggressive, è comprensibile se non sempre giustificabile; ma qui si hanno frasi ingiuriose e volgarissime.

La maggioranza della Commissione non si attarda a respingerne il contenuto: il Sommo Pontefice non ha bisogno di esser difeso, né la sua opera di carità al di sopra di ogni parte (e ci sono buoni testimoni in ogni settore di questa Camera) può esser offuscata da fango di qualsiasi provenienza, o posta in dubbio dalla cosciente o incosciente leggerezza di chicchessia. Gli uomini di tutto il mondo e di tutte le fedi questa legge di carità hanno visto nelle opere, viva, ogni giorno e poco fango non ha la forza di oscurare il sole.

Né può esser presa in considerazione la tesi che esclude la autorizzazione poiché tratterebbesi di reato oggettivamente politico, quasi che per questo settore vi sia una impunità a oltranza per coloro che sono investiti del mandato parlamentare.

La forma democratica interpretata da cattivi interpreti può giungere persino a sovvertire la verità; si arrestino almeno alla soglia della diffamazione, dell'ingiuria, della volgarità.

Non difendiamo né la Fede Cristiana, che nei secoli trovò sempre, e il recente passato ne fu l'ultima prova, oppressori più o meno piccoli e tutti sconfitti; né l'attuale Pontefice, la cui opera è affidata all'onesta valutazione delle coscienze dei popoli: difendiamo, in democrazia, la forza della legge che, se c'è, deve essere applicata, difendiamo in regime di libertà, l'ultima barriera che sta a garanzia di essa: il reciproco rispetto tra gli uomini.

La polemica politica che degenera porta a sistemi e atteggiamenti deprecati da chiunque abbia anche solo l'ultimo residuo di senso di lealtà e di dignità; la polemica politica che giunge a non rispettare la Fede religiosa altrui, fosse anche non della maggioranza di un popolo, ma di una insignificante minoranza, è non solo sintomo di negazione di democrazia nel senso più alto, ma di calpestamento di ogni principio che stia a base della più primitiva legge di convivenza degli uomini.

Ci fu l'intenzione di ingiuriare? l'animo di chi parlava fu turbato dal calore del comizio, dall'agitazione della battaglia politica?

Non è nostro compito questa indagine: ma non possiamo tacere il nostro pensiero: come uomini politici, questa esimente di responsabilità, che coincide troppo sovente con l'irresponsabilità, non ci conforta; come credenti vogliamo credere contro ogni apparenza che sia così, perché non si dica che alcuno, soprattutto una donna, abbia pronunciata una frase di tal genere con coscienza e volontà, non si dica che in una patria che, malgrado tutto, crede, i rappresentanti di un popolo che crede, non rispettano questo popolo nel suo patrimonio più sacro.

Si concili quindi nella vita di ogni giorno il rispetto della legge con il desiderio vivo di non scavare nuovo solco tra chi crede e chi non crede, affinché chi non crede senta profonda la forza e la luce del Credo.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « caso Diaz » si presta ad alcune considerazioni, che mi studierò di riassumere il più succintamente possibile.

A) *Sulla politicità obiettiva del « fatto ».* — Come è noto, nell'ordinamento giuridico penale vigente in Italia, i reati possono essere politici in senso obiettivo e in senso subiettivo. Sono reati obiettivamente politici quelli che offendono un interesse politico dello Stato nel suo duplice aspetto interno ed internazionale o un interesse politico del cittadino; sono reati subiettivamente politici i reati comuni determinati in tutto o in parte da motivi politici (articolo 8, terzo comma, del Codice penale). In altre parole, secondo il criterio obiettivo, la nozione del reato politico sorge dalla qualità del « fatto », secondo il criterio soggettivo o psicologico sorge, invece, dal movente, ossia dalla finalità ideologica cui l'agente tende (cfr.: Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, Torino, 1948, pag. 446 e seguenti; Saltelli e Romano Di Falco, *Nuovo Codice Penale Commentato*, vol. I, Torino, 1940, pag. 99 e seguenti; Antolisei, *Manuale di Diritto Penale*, Milano, 1947, pag. 64 e seguenti; Altavilla, *Delitto politico*, in « Nuovo Digesto Italiano » vol. XII, Torino, 1938, pag. 675 e seguenti, Maggiore, *Delitto politico commesso all'estero*; in « Nuovo Digesto Italiano », vol. cit., pagine 679-680; Riccio, *Il delitto politico - Rilievi critici al Codice e nuovi orientamenti internazionali*, in « Scritti giuridici in memoria di Edoardo Massari », Napoli, 1938, pag. 211 e seguenti; De Marsico, *Diritto Penale*, Napoli, 1945, pag. 79; Florian, *Parte generale del diritto penale*, vol. I, Milano, 1934, pag. 244, 423 e seguenti; Pannain, *Il delitto politico*, in « Rivista italiana di diritto penale », 1933, pag. 715 e seguenti; Levi, *Il Codice penale illustrato articolo per articolo* del Conti, vol. I, Milano, 1934, pag. 126 e seguenti; Iannitti Piromallo, *Illustrazione pratica dei Codici penale e di procedura penale*, vol. IV, Roma, 1931, pag. 87 e seguenti; Paoli, *Il Diritto penale italiano*, vol. I, Padova, 1936, pag. 164 e seguenti e *Il delitto politico-sociale secondo la concezione positivista*, in « Scuola Positi-

va », 1924, I, pag. 354 e seguenti; Conti, *Sul delitto politico*, in « Rivista penale », 1924, pag. 5 e seguenti; Massari, *Politica e giustizia penale*, in « La Corte d'Appello », 1924; Barsanti, *Del reato politico*, in « Completo trattato teorico-pratico di diritto penale » del Cogliolo, vol. I, parte I, Milano, 1888, pag. 240 e seguenti).

Il delitto di offese al Pontefice, addebitato alla collega Diaz, rientra nella categoria di quelli *obiettivamente* politici per l'esplicita dizione dell'articolo 8, primo comma, in relazione all'articolo 7, n. 1, del Codice penale. La stessa Relazione ministeriale, (*Lav. prep.*, vol. V, parte I, pag. 38) reca che sono obiettivamente politici i delitti contro la personalità dello Stato ed altri disseminati in leggi speciali: è, appunto, delitto contro la personalità dello Stato quello previsto dall'articolo 297 del Codice penale (libro II, titolo I, capo IV), che punisce le offese a Capi di Stati esteri. Ed è legge speciale il Trattato tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 810, che, agli effetti della pena, equipara le offese al Papa alle offese al re (articolo 8, cap.). Cfr., per tutti, Manzini, *Trattato cit.*, vol. IV, Torino, 1934, pag. 400).

Vedasi anche sulla obiettività politica dei delitti contro Capi di Stati esteri: Relazione Appiani, *Lav. prep.*, vol. IV, parte 1^a, pag. 253 e Relazione ministeriale, *Lav. Prep.*, vol. V, parte II, pag. 89.

Per la giurisprudenza, vedasi la Corte d'appello di Bologna, 6 agosto 1948, presidente ed estensore Nigro, pubblico ministero De Paoly, imputati Ferrari ed altri, in « Giustizia penale », 1949, II, col. 42: « Trattasi di delitto *obiettivamente* politico, delitto, cioè, che pur essendo preveduto dalla legislazione comune, muta la sua oggettività giuridica ordinaria, perché commesso contro il Pontefice, sicché il fatto assume il contenuto e la sostanza di un delitto di lesione ai danni della personalità dello Stato ».

B) *Sul movente politico del « fatto ».* — Il reato *obiettivamente* politico è tale anche se i motivi che l'hanno determinato siano tutt'altro che politici (cfr., Manzini, *op. cit.*,

vol. I. pag. 447): ma quello addebitato all'onorevole Diaz è, se mi si consente l'espressione, un reato obiettivamente politico qualificato, *ad abundantiam*, da motivi politici, dappoiché il « fatto » è stato commesso non solo nella di lei qualità di deputato al Parlamento e di oratrice ufficiale dell'Alleanza democratica, durante la campagna per le elezioni amministrative di Ortona, ma altresì in polemica con le organizzazioni cattoliche, entrate in pieno nella lotta e nella propaganda — dappertutto, ma in modo particolare in quelle circostanze di tempo e di luogo —, attraverso i Comitati civici, strumento organizzato di preparazione elettorale dell'Azione Cattolica e della stessa Chiesa — *che hanno, l'una e l'altra, per loro capo il Pontefice.*

Lo ammette e se ne vanta il Righini (*I Comitati civici nelle prospettive dei loro dirigenti*, in « Cronache sociali », 1948, n. 11-13, pagina 56, rivista diretta da autorevolissimi esponenti della Democrazia cristiana, quali, per citarne solo alcuni, il Ministro Fanfani, il Sottosegretario La Pira, gli onorevoli Dossetti e Sabatini), il quale afferma che « i Comitati civici sono l'unione dei quadri di tutte le organizzazioni dei cattolici italiani »: che sono sorti Comitati civici « anche in località dove non si è mai organizzata l'Azione Cattolica, esistendovi tuttavia qualche Terz'Ordine o qualche Confraternita, e questo spiega il pressoché contemporaneo nascere dei Comitati civici in tutte le parrocchie d'Italia »; che le cifre relative ad essi ripetono « quasi alla pari il numero delle parrocchie di ogni diocesi »; che « il preciso traguardo » era la vittoria elettorale, per la quale erano state predisposte « una struttura agile », « una centralizzazione degli aiuti assicurata in partenza », « una abile rete di servizi messi a disposizione della periferia », *che si sono rivelati efficacissimi nell'azione contro i comunisti*, « così da determinare ogni bempensante alla difesa concreta mediante il voto »; che « per le battaglie ideologiche generali e particolari » i Comitati civici hanno saputo trovare « le armi, le tattiche, i mezzi psicologicamente più adatti e risolutivi »; infine che — preziosa informazione per il caso che ne occupa — tra le zone « di maggior lavoro » si trova proprio l'Abruzzo.

Né può essere dimenticato che l'onorevole Diaz, il 12 giugno del 1948, parlava in Ortona in opposizione, in difesa e, se si vuole, in ritorsione, rispetto alle vivaci manifestazioni oratorie, giornalistiche e cartellonistiche dei Comitati civici, oltreché agli attacchi massicci contro il partito comunista e contro

l'« Alleanza democratica » da parte dell'episcopato e del clero locale, che proprio la sera prima *in nome del Papa « unico protettore della pace », aveva sollecitato, dal pulpito d'un tempio, a votare per la Democrazia Cristiana.*

Del resto, di questa interferenza potrebbe essere addotta a riprova palese l'affissione negli albi parrocchiali esterni delle Chiese (come a Roma) del giornale « Il Quotidiano », che non credo si possa negare sia un organo di politica attiva.

E si tace di quant'altro — utilmente e incontrovertibilmente — potrebbe esser detto, bastandoci di ricordare, a intelligenza del clima locale, la comunicazione collettiva degli arcivescovi e vescovi della regione abruzzese, pubblicata su « L'Aterno » di Pescara, n. 4, 25 maggio 1946, con la quale quei Presuli si sono dimostrati gli antesignani dell'intervento diretto della Chiesa nelle competizioni politiche ed elettorali.

E si tace, altresì, dell'assunto del Righini (*loc. cit.*) circa il « potente impulso politico » e circa la « silenziosa maturazione politica » dell'Azione Cattolica, e si tace del compiacimento di lui per i felici risultati dell'organizzazione elettorale dei cattolici: se ne tace, quantunque rilevanti riflessi potrebbe avere, anche sul terreno concreto della incriminazione delle offese al Pontefice prevista nel Trattato Lateranense, la violazione patente dell'articolo 43 del Concordato (che, insieme al Trattato, ha avuto solenne convalida con l'articolo 7 della Carta costituzionale), il quale *impone all'Azione Cattolica di svolgere la propria attività al di fuori di ogni partito politico ed inibisce a tutti gli ecclesiastici e religiosi di militare in partiti politici*: riflessi non tanto d'ordine polemico, quanto d'ordine tecnico-giuridico in rapporto ai risultati della elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale, secondo cui ogni speciale tutela giuspenalistica permane sino a che il titolare si mantiene nell'ambito delle sue attribuzioni e non traligna da quelli che, di fronte alla legge scritta, sono i suoi doveri, mentre, in difetto, venendo meno la ragione della speciale tutela, viene meno pure la tutela medesima e non sussiste più il reato o almeno quel particolare titolo di reato.

Ma non è affatto necessario considerare il problema sotto tale profilo, che introdurrebbe in questa sede una polemica che è bene qui evitare — il profilo della legittimità convenzionale, alla luce del Concordato, e costituzionale, alla luce dell'articolo 7 della Carta statutaria, dell'attività politica degli organi della Chiesa —: è sufficiente os-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servare che chi fa della politica, e la fa senza sottintesi, in modo aperto ed impegnativo, in tutti i settori della vita nazionale ed internazionale, ed assume di avere pieno ed inalienabile diritto di intervento in questo campo, si espone, con ciò stesso, a tutti i rischi delle competizioni politiche, a tutte le vicende della « guerra psicologica », a tutti i colpi, anche duri, della critica e della censura. Chi si getta nella mischia, *in clima democratico*, non può, per il fatto stesso di esservi gettato, pretendere di uscirne illeso, come se si fosse tenuto *au dessus de la mêlée* !

Allorquando il Sommo Pontefice esprime giudizi e condanne riguardo a istituzioni e a ideologie, ciò comporta che quanti sono interessati a quelle istituzioni ed ideologie si pronunzino a loro volta e lo contraddicano, in difesa dei propri convincimenti, *com'è costume in politica, laddove vigano quella libertà e quella tolleranza, che più volte il Sommo Pontefice ha detto di prediligere*.

La posizione *politica* del Vaticano, espressa dal suo massimo organo, cioè dal Pontefice, che è non solo Capo della Chiesa, ma *Capo dello Stato*, appartiene, nello schieramento attuale delle forze interne e internazionali, al cosiddetto mondo occidentale ed è, con ciò, in antitesi dichiarata, in lotta aperta con la ideologia socialista e comunista e con gli stati dell'Europa orientale: cosicché taluno (Alatri, *Spunti politici e sociali nei recenti discorsi di Pio XII*, in « Belfagor » 1949, n. 5, pag. 590) ha potuto osservare che quello stato borghese, liberale e democratico conservatore, « che ha costituito sino alla metà del secolo scorso il maggiore nemico e bersaglio della Chiesa, è diventato ormai il suo maggiore alleato, la pupilla dei suoi occhi: dal punto di vista ideologico, quindi, noi assistiamo a questo fenomeno stupefacente, che quel liberalismo e quella democrazia battuti con tanta tenacia dalle condanne pontificie sono ormai diventati le dottrine stesse della Chiesa cattolica, la quale le oppone al socialismo e al comunismo come si oppone a Satana l'arcangelo Gabriele »; e che si ha ormai, in certo senso, quasi una « identificazione della dottrina cattolica nella forma più moderna, spregiudicata e materialistica del liberalismo e della democrazia conservatrice: l'americanismo ».

Posizione *politica*, che si presta ad essere molto meditata, quando si ponga mente, da un lato, che ancora nel *Sillabo*, che è del 1864, Pio IX considerava errore mortale che il Romano Pontefice potesse e dovesse « riconciliarsi a venire a composizione col pro-

gresso, col liberarismo e con la moderna civiltà »; dall'altro, che nel novembre 1948 quattro cardinali, cinque arcivescovi e cinque vescovi, in nome di tutta la gerarchia cattolica statunitense, in un manifesto dal titolo « *Il cristiano in azione* », criticando una importante decisione di quella Corte Suprema in materia di insegnamento religioso, accusano la Corte stessa di « deliberata manifestazione di ateismo » e della intenzione di « volere introdurre in America una forma di governo a base totalitaria, nemico della religione, né più né meno come il governo di Mosca » (*La Piana, La Chiesa Cattolica negli Stati Uniti*, in « Il Mondo », 1949, n. 44, pag. 11).....

Al solo scopo di offrire alla Camera più abbondanti elementi di giudizio, appare opportuno indicare alcuni documenti attuali.

È del 7 settembre 1947 l'appello drammatico in Piazza San Pietro, perché è giunta « l'ora dell'azione », « l'ora della prova » e « i fronti contrari si vengono sempre più delineando »: è dell'11 marzo 1948 il discorso ai parroci e predicatori quaresimali di Roma, che istituisce il « peccato di non votazione elettorale » e impone ai cattolici di votare per « quei candidati e quelle liste di candidati, che offrono garanzie veramente sufficienti per la tutela dei diritti di Dio », cioè per la democrazia cristiana; è del 28 marzo 1948, nel discorso al popolo romano, il « *Chi non è con me è contro di me* ! »; è del 2 giugno 1948, nell'allocuzione al Sacro Collegio, l'affermazione che il risveglio cattolico riguarda non il campo « puramente religioso », bensì, « sul terreno civile, nazionale, internazionale, ogni questione ove entrino in causa interessi morali » e l'offerta della mano tesa ai conservatori *a qualunque campo religioso appartengano* e la dichiarazione di guerra agli avversari politici e sociali, indipendentemente, dalla loro professione religiosa di cristiani (Alatri, *Spunti politici ecc.*, l. cit., pag. 595); è del 28 giugno 1948, nel discorso alle A.C.L.I., la condanna esplicita dello sciopero politico e l'invito implicito alla scissione sindacale; sono del 24 luglio 1948 le « preziose norme e i fervidi voti del Santo Padre alla Settimana Sociale in Francia », pubblicate sotto forma di lettera del Sostituto Segretario di Stato Mons. Montini, ove si denunciano i pericoli della sete di emancipazione e di indipendenza dei popoli coloniali; è del 15 gennaio 1949, nel discorso ai patrizi e nobili romani, l'avvertimento che « il rigore dei tempi li potrebbe mettere nella necessità di lavorare per guadagnare la vita », come eccezione a quella « particolare funzione » che « la Divina Prov-

videnza ha assegnato ad ognuno nella società umana » (e che per i nobili ed i patrizi pare sia il dolce far niente...); è del 7 maggio 1949, nel discorso ai congressisti dell'Unione internazionale delle associazioni padronali cattoliche, la esposizione di tutti i concetti più cari al conservatorismo sociale e corporativo e il significativo rilievo che la dottrina sociale della Chiesa cattolica trova l'adesione degli industriali anche non cattolici, come strumento di soluzione della questione sociale.

E si potrebbe continuare ancora a lungo; e più ricca messe potrebbe essere raccolta — e assai meno cauta — nella pubblicistica vaticana.

E va posto in rilievo che la maggior parte dei discorsi su richiamati erano stati già pronunciati nel giugno 1948, allorché la collega Diaz ha parlato in Ortona.

Poiché è nota la diversa ed opposta posizione dei comunisti, e sono note le polemiche e gli urti tra i due sistemi, l'occidentale e l'orientale, la critica anche vivace contro il Vaticano e contro il suo Capo da parte di chi sia comunista, da parte, cioè, di chi, sul piano ideologico, economico, sociale, dia una divergente interpretazione alla vicende storiche contemporanee, non è che la conseguenza necessaria, di ordine politico, del trovarsi il comunista schierato in campo opposto rispetto al Pontefice: nel radiomessaggio al mondo del Natale 1947, è stato Pio XII a chiamare « disertore e traditore chiunque volesse prestare la sua collaborazione materiale, i suoi servigi, la sue capacità, il suo aiuto, il suo voto » ai comunisti, che, in un quadro di maniera, sono presentati come coloro « che negano Dio, che sostituiscono la forza al diritto, la minaccia e il terrore alla libertà, che fanno della menzogna, dei contrasti, del sollevamento delle masse, altrettante armi della loro politica, che rendono impossibile la pace interna ed esterna »!

D'altro canto, che l'onorevole Diaz abbia fatto riferimento ad una potenza politica internazionale, alla Santa Sede come Stato, è dimostrato dalla citazione da lei fatta — riferita più o meno uniformemente dai testi — di Paesi non cattolici, come la Palestina (ebraica e mussulmana), la Grecia (ortodossa), la Cina (in prevalenza buddhista, confuciana e taoista). E torna a proposito menzionare qui la sentenza del Tribunale di Roma del 23 luglio 1948 (presidente ed estensore Mazzieri, imputato Scattolini, in « Foro Italiano », 1949, II, col. 49 e seguenti) che ravvisa gli estremi di atti ostili idonei a turbare le relazioni tra

l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano nella diffusione di scritti sulla attività politica del Vaticano.

C) *Sulla insussistenza del « fatto » come illecito penale.* — Anche se le frasi fossero quelle che reca il capo di imputazione, dovrebbe concludersi che il « fatto » non sussiste come illecito penale, in quanto non si tratterebbe di una contumelia, ma di un apprezzamento sfavorevole che non integra il reato (cfr. Jannitti Piromallo, *Delitti contro gli Stati Esteri, loro Capi e rappresentanti*, in « Nuovo Digesto Italiano », vol. XII, parte I, Torino, 1940, pag. 800, n. 1). Una precisa limitazione all'incriminazione, conforme al principio della riserva della legge penale dichiarato nell'articolo 1 del Codice penale, è tanto più necessaria, dappoiché, in questa materia, sono facili gli eccessi più o meno sinceri, ma sempre ingiustificabili, di zelo, le denunce di fanatici o di calunniatori, le accuse dirette ad esercitare perfide vendette private: così il Manzini, a proposito delle offese al re (*Trattato di diritto penale italiano*, vol. IV, pag. 392), il quale, ricordando la validità di un antico ammonimento di Modestino (1, 7, § 3, « Digesto », 48, 5) e l'esigenza dell'intervento di un potere moderatore delle esagerazioni, invita, inoltre, i giudici a che, nel valutare l'elemento psichico di siffatto reato, usino particolare attenzione, per non lasciarsi guidare da altra preoccupazione che non sia quella di rendere giustizia.

Ma v'è dell'altro.

L'offesa al Sommo Pontefice è offesa a Capo di Stato estero, di cui all'art. 297 del Codice penale (cfr. Jannitti Piromallo, *Delitti contro Stati esteri, etc., loc. cit.*, pag. 799; Di Vico, *Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti*, in « Rivista di diritto e procedura penale militare », 1938, pag. 93; Vannini, *In tema di offese al Pontefice*, in « Giustizia penale », 1949, II, pag. 40); e il rinvio contenuto nell'articolo 8 del Trattato Lateranense ai reati contro il re (ora Presidente della Repubblica) si riferisce soltanto alla conseguenza giuridico-penale della più severa sanzione, ma non dà origine ad una figura criminosa identica a quella contro il Capo dello Stato.

Il Papa è preso in considerazione come Capo di Stato e non come Supremo Gerarca della Chiesa cattolica: tanto è vero che la norma equiparatrice è contenuta nel Trattato, che è una convenzione fra due Stati, e non nel Concordato, che è un atto tra la Chiesa e uno Stato (cfr. il preambolo, l'arti-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

colo 3 e l'articolo 20, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 810).

Senza voler prendere partito nel contrasto ancora vivo, se la Città del Vaticano sia o meno uno Stato completo nei suoi elementi costitutivi, bisogna riconoscere che, di fronte al diritto penale positivo, la Città del Vaticano è da ritenersi uno Stato, e Capo di esso Stato è da ritenersi il Sommo Pontefice: ed è interessante rilevare che l'esistenza di uno Stato Vaticano in senso tecnico è rivendicato dal cattolicesimo ufficiale (cfr. l'articolo direttoriale in *Civiltà Cattolica*, 1932, vol. II, Quad. 1964, pag. 105 e seguenti).

Che il richiamo riguardi solo la pena è dimostrato dal fatto che, pur essendo il Codice Rocco successivo ai Patti Lateranensi, nel Codice non sono contenuti i titoli di reato per atti contro l'onore — e neppure contro la vita e la libertà — del Pontefice, e dal fatto che tali titoli di reato non sono contenuti neppure nella legge 11 novembre 1947, n. 1317, che ha non soltanto formalmente (cfr. art. 2) modificato la disciplina giuspenalistica dei reati contro la personalità dello Stato. È dimostrato, altresì, dalla lettera dell'articolo 8 del Trattato, che reca, al 1° comma: « L'Italia, considerando sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del re »; e al 2° comma: « Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono puniti come le offese e le ingiurie alla persona del re »; (laddove il « come » si richiama, per logico coordinamento, alla sola misura della pena e non anche all'equiparazione sostanziale e processuale dei reati: vedi articoli 12 e 14 delle Preleggi; *contra*: Morelli, *Le offese al Sommo Pontefice e il Trattato del Laterano*, in « Rivista italiana di diritto penale », 1932, pagg. 78 e seguenti, e Sabatini, *Il codice penale, ecc.*, pagg. 163-164, i quali, inesplicabilmente, ammettono che l'articolo 8, 1° comma, si limita a stabilire una identità di pena, ma assumono che l'articolo 8, 2° comma, postuli un'identità di reato).

Che il reato-base resti l'articolo 297 del Codice penale risulta anche dalla circostanza che solo le offese pubbliche — e non anche le offese private, a differenza di quelle al re (ora Presidente della Repubblica) — possono incorrere nella maggior pena dell'articolo 278 (modificato con l'articolo 2 della legge

11 novembre 1947 citata), sicché le offese private restano sanzionate dall'articolo 297 (cfr. Manzini, *Trattato cit.*, vol. IV, pagina 591; Sabatini, *Il codice penale, etc.*, cit., pag. 170: « Se si tratta di ingiurie non fatte pubblicamente, la tutela è parificata a quella dei Capi di Stato esteri »).

Sul piano dogmatico, insomma, si è nell'ambito delle circostanze del reato (articolo 70 del codice penale), riguardanti il modo e il luogo dell'azione (« con discorsi, con fatti o con scritti » e « pubblicamente ») e la condizione e qualità personali dell'offeso (Sommo Pontefice quale Capo dello Stato della Città del Vaticano) Cfr. Santoro, *Il concetto delle circostanze di reato*, in « Scritti in onore del Conti », Città di Castello, 1932, pag. 228; vedi anche Pannain, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, Roma, 1942, pag. 342: « Condizioni o qualità personali dell'offeso: età, sesso, stato di sanità psichica e fisica, condizioni economiche o sociali, qualità di pubblico ufficiale, ministro del culto, ecc. »; Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, cit. pagina 646: « Sono condizioni che accrescono l'entità oggettiva del delitto quelle consistenti in particolari condizioni dei soggetti passivi (pubblici ufficiali, minorenni, ecc.), per cui vengono in considerazione interessi rispetto ai quali lo Stato ha ritenuto necessario di apprestare una più rigorosa tutela penale »; Antolisei, *Manuale di diritto penale*. Parte generale, Milano, 1947, pag. 222: « La presenza di una circostanza trasforma il reato semplice in reato circostanziato e il rapporto che passa tra l'uno e l'altro è una relazione tra *genus* e *species*. Nel reato circostanziato, quindi, debbono esistere tutti gli estremi del reato semplice: la circostanza è sempre un *plus* ». Per la concorrenza di norme, vedi l'importante studio del Sabatini, *Il reato specifico nel sistema del concorso di norme giuridiche*, in « Scuola Positiva », 1932, I, pag. 193 e segg.

Sicché la norma integrativa dell'articolo 297 del Codice penale, risultante dal combinato disposto dello stesso articolo 297 e dell'articolo 8, 2° comma, del Trattato Lateranense, suona: « Se le offese sono recate pubblicamente, con discorsi, con fatti o con scritti, al Sommo Pontefice, si applica la pena di cui all'articolo 278 del Codice Penale ».

Persino l'« *Osservatore Romano* » del 22 giugno 1948, n. 144, commentando l'episodio, sembra dare la stessa impostazione giuridica, in quanto afferma che la (pretesa) offesa è stata diretta alla *persona di un Sovrano*, quale è il Sommo Pontefice.

Sul piano della materialità del reato, questa puntualizzazione porta, secondo la Relazione del Guardasigilli, alla insussistenza del reato per la mancanza di un elemento essenziale del « fatto », cioè l'elemento della presenza dell'offeso: si legge, infatti, nella detta Relazione (*Lav. Prep.*, vol. V; p. 2^o, pag. 88): « Offendendo il Capo di uno Stato estero, che si trovi nel territorio dello Stato italiano, ecc. ». (Cfr. Puglia, *L'imputazione di Laura Diaz*, in « La Voce Giudiziaria », Palermo, 1948, n. 13, pag. 1).

D) *Sulla improcedibilità dell'azione penale.* — Comunque, pur prescindendo dal requisito della presenza del soggetto passivo nel territorio dello Stato, quella puntualizzazione conduce, sul piano della pretesa punitiva, all'improcedibilità dell'azione penale, perché l'offesa al Sommo Pontefice, come offesa a Capo di Stato estero richiede non l'autorizzazione del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 313, 1^o comma, del Codice penale, bensì la richiesta di cui all'articolo 313, ultimo capoverso. Ora, poiché ai sensi dell'articolo 128 del Codice penale, la richiesta non può essere proposta decorsi i tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato, è evidente che, mancando nella fattispecie la richiesta, l'azione penale è improcedibile (cfr. Capalozza, *Per una esatta impostazione scientifica del reato di offesa al Sommo Pontefice*, in « Giustizia Penale », 1949, II, col. 577 e seguenti; Puglia, *L'imputazione di Laura Diaz*, loc. cit.).

E) *Sulla prova del « fatto ».* — Quantunque il Parlamento non abbia il potere di valutare le prove e di apprezzare la credibilità dei testi — compito, questo, dell'autorità giudiziaria (cfr. l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cocuzza, Legislatura XXIV, Ufficio di statistica legislativa della Camera dei Deputati, 1924, pag. 57, n. 757, rimasta in istato di relazione), non può prescindere dall'osservare come l'istruttoria, che pure è stata inconsuetamente larga e ponderosa, essendosi ascoltati, prima che venisse richiesta l'autorizzazione, quasi venti persone, sia stata condotta in modo unilaterale: ed invero sono stati indotti elementi quasi tutti direttamente o indirettamente interessati alla vicenda (dirigenti della Democrazia Cristiana e militanti in partiti governativi, (alcuni dei quali neppure hanno ascoltato il discorso della onorevole D'az, come Canosa, Santoro Nicola, Basti e Olivieri), con meticolosa esclusione di aderenti alla « Alleanza Democratica » o di simpatizzanti

per partiti di opposizione: e — lacuna davvero sintomatica e sorprendente — non è stato inteso l'onorevole Paolucci, del quale pure si riportano nelle carte processuali, per interposta persona, atteggiamenti e frasi — e si riportano in un modo che lo stesso onorevole Paolucci ebbe a smentire sulla stampa —, sino a trarne elemento ed argomento di prova a carico della collega Diaz!!!

Ecco il testo integrale della lettera, datata 25 giugno 1948 e pubblicata in vari giornali (cfr. *Il Tirreno*, 29 giugno 1948, e *La Repubblica*, 16 giugno 1948, nella ultimissima edizione della notte) inviata dal collega Paolucci:

Illustrissimo Signor Direttore, quanto afferma nel suo comunicato di ieri l'Ufficio stampa del Comitato civico nazionale non risponde a verità. Per aver presieduto in Ortona il comizio del 12 corrente indetto dal Fronte Democratico Popolare, posso con sicurezza smentire che l'onorevole Laura Diaz abbia pronunciato la frase che le è stata falsamente attribuita dalla stampa clericale. L'oratrice disse: « Il Sommo Pontefice quelli che hanno le mani macchiate di sangue non li condanna, ed è il sangue dei repubblicani di Spagna, dei democratici di Grecia, dei figli di Israele ». Deriva, da tale premessa, la dimostrazione logica dell'altra falsità espressa dallo stesso comunicato nei miei riguardi, là dove si attesta che nel giorno successivo io abbia tentato « di giustificare l'onorevole Diaz dicendo che le sue parole avevano tradito il pensiero ». Sta, invece, in fatto, che nel corso di altro comizio da me tenuto la sera del 17, io, denunciando pubblicamente, e con sdegno, il tentativo avversario — poi pienamente attuato — di inscenare una volgare mistificazione di quella frase e servirsene come mezzo di propaganda elettorale, ci tenni a riferire testualmente la frase medesima ed a precisarne il concetto spiegando, per di più, come quelle parole avessero esattamente interpretato il pensiero di chi le aveva pronunziate e come ad esse non si potesse, e non si dovesse, conferire un diverso significato. Dissi, dunque, — e non poteva essere diversamente — proprio il contrario di quanto si vuole che abbia detto. Tutto ciò, con altri particolari, può essere confermato dalla grande folla degli ascoltatori di entrambi i comizi ».

È ben vero che alcuni dei testi hanno affermato di non essere iscritti ad alcun partito, ma è facile obiettare che una piccola percentuale dei cittadini che votano milita nei vari partiti. E la partigianeria del maggior numero dei testi è documentata dalle carte proces-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

suali, che riecheggiano drammaticamente le passioni elettorali di Ortona: dalla astiosa puntualizzazione del dirigente locale della democrazia cristiana Santoro Guido, all'esibizionistico disgusto della Gioffi, che si ritira ostentatamente dal balcone; dal grido di « Viva il Papa! » lanciato dal Valentinetti alla attenta preparazione del contraddittorio del dirigente provinciale democristiano Millemaci e alla sorpresa, per la già accennata smentita della Diaz, di Santoro Nicola, che se ne indigna e se ne adonta, pur non avendo assistito al comizio... Né può prescindere dall'osservare non solo che la acrimonia e la vivacità della competizione e l'urto polemico tra le forze contrastanti emerge in modo plastico dalle deposizioni raccolte; ma che le parole incriminate non risultano per nulla univocamente riportate nelle versioni dei testimoni auricolari: ché alcuni (Menè, Monticelli, Di Giacomo) parlano di Grecia e di Palestina, altri (Bernabeo Clito e Falcone) di Palestina, Spagna e Grecia, altri ancora (Bernabeo Mario) di Cina e di Grecia; e tutti riportano con parole più o meno diverse il contesto del passo comiziesco. Il che fa ritenere perfettamente sinceri e veridici — anche a prescindere da ogni altra considerazione d'ordine morale e d'ordine giuridico — il comunicato di precisazione e di smentita fatto alla stampa dalla onorevole Diaz e pubblicato in vari giornali, e il già sopra trascritto comunicato dell'onorevole Paolucci, nei quali si protesta contro la deformazione e la speculazione e si spiega che da parte del Comitato nazionale dei Comitati civici le parole ritenute oltraggiose non sono quelle addebitate, ma ben altre. Parole, a me sembra, che non dovrebbero suonare come offensive neppure per la sensibilità di chi sia il più devotamente e zelantemente fedele alla Chiesa; che ingiuria non sono nel senso voluto dal codice; che, infine, per la contraddizione che non 'l consente, nessun democratico sincero può considerare illecite, perché le libertà d'opinione, di parola, d'apprezzamento, sono un attributo tipico ed inalienabile della democrazia.

« La Repubblica » del 24 giugno 1948 recava, nella ultimissima edizione della notte, la seguente breve intervista della collega Diaz: « Assente da Roma in questi ultimi giorni, ho appreso soltanto stamane quando hanno pubblicato i giornali sul mio conto, a proposito del discorso tenuto in Ortona il 12 corrente. Nego nel modo più assoluto di aver pronunciato in tale occasione ciò che mi attribuiscono i giornali. Durante il co-

mizio, formulai alcune critiche sull'atteggiamento del Pontefice per essersi astenuto dallo assumere un deciso atteggiamento nei confronti delle innumerevoli uccisioni compiute dai fascisti di ogni Paese contro inermi cittadini democratici. Dette critiche erano rivolte ad una persona, Capo di uno Stato straniero, che svolgè una ben determinata politica ».

E molti giornali, lo stesso giorno e i giorni successivi, tra cui le varie edizioni dell'Unità del 24 giugno, diffusero la seguente dichiarazione della stessa onorevole Diaz: « Smentisco nel modo più formale la notizia riportata su molti giornali, secondo cui io avrei, nel comizio da me tenuto in Ortona il giorno 12 giugno corrente anno, pronunciato una frase ingiuriosa a carico del Papa, e più precisamente « che egli avrebbe le mani grondanti di sangue ». Io non ho mai pronunciato questa frase, ma solo svolto lecite critiche politiche ad atteggiamenti politici assunti dal Pontefice, così come è diritto di ogni cittadino ».

Comunque, a prescindere da tali importantissimi documenti, che mancano inesplicabilmente dall'incarto processuale, la deliberazione degli atti in fascicolo, — pur se privi della voce, come suol dirsi, dell'altra campana — fa già di per sé seriamente ritenere che le parole pronunciate non siano quelle portate dal capo di imputazione, fa sospettare che la nostra collega sia vittima di una ben architettata manovra persecutoria, puntellata dalla omertà, dalla condiscendenza, dalla paura di pene spirituali e di rappresaglie non spirituali.

F) Sulla carenza del dolo. — D'altronde, se pur fosse vero che, in un comizio tumultuoso, quelle parole fossero state pronunciate, non si potrebbe in esse ravvisare gli estremi della volontà e della coscienza di offendere l'onore del Sommo Pontefice (senza, con ciò, aver la pretesa di risolvere il quesito che è stato posto dinanzi alla magistratura e che è stato variamente risolto, circa la necessità o meno di un dolo specifico nel caso che ne occupa), tanto più in quanto la immediata precisazione o smentita di cui sopra è cenno, dimostra in modo eloquente ed inequivocabile la carenza del dolo, che costituisce la regola fondamentale della responsabilità per delitto (articoli 42 e 43 del Codice penale). Torna opportuno ricordare il precedente della negata autorizzazione a procedere contro l'onorevole Curioni (2 aprile 1908, C. n. 849) così giustificata: « Se l'autorità giudiziaria avesse ricercata l'intenzionalità del fatto, avrebbe escluso il carattere di reato ».

Prezioso il commento dell'uomo della strada (il teste Di Giacomo, non di nostra parte): « *Nei comizi se ne dicono tante, e la frase va considerata una semplice esuberanza oratoria* » (cfr. la proposta reiezione dell'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascagni per vilipendio alle istituzioni costituzionali, 24 giugno 1920, C. n. 533, con questa motivazione: « Il discorso incriminato per il movente di critica politica e per la facile eccitabilità oratoria derivante dall'occasione in cui fu proferito, non costituisce fatto di entità tale da distogliere un deputato dall'esercizio delle sue funzioni »).

G) *Sull'immunità parlamentare.* — L'articolo 68 della Costituzione, conformemente allo Statuto Albertino e alle Carte statutarie degli altri reggimenti parlamentari, statuisce la cosiddetta immunità politica per i membri del Parlamento, cioè richiede che il Parlamento stesso, con sua valutazione sovrana e insindacabile, autorizzi o non autorizzi la perseguibilità dell'azione penale.

Insegna il Manzini (*Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, Torino 1932, pag. 125) che l'autorizzazione a procedere « è l'atto amministrativo con cui l'autorità competente, previa valutazione della opportunità o della utilità di ciò che vien chiesto in relazione all'interesse pubblico che deve tutelare, toglie l'impedimento posto da una norma giuridica al compimento di determinati atti giuridici o all'esercizio di una attività materiale ».

Senza entrare nella disputa tuttora aperta sulla natura giuridica della autorizzazione, che per alcuni è, rispetto al diritto penale sostanziale, una condizione di punibilità del fatto, mentre per molti è un semplice presupposto processuale, va rilevato che, per quanto attiene al diritto processuale, gli autori concordano nel definire l'autorizzazione quale una condizione di perseguibilità (Leone, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Napoli, 1949, pag. 83 e seguenti), in quanto « qualunque il pubblico ministero debba iniziare ed abbia iniziato il procedimento penale, la perseguibilità di questo non è possibile senza che sia stata concessa l'autorizzazione a procedere » (Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. cit., pag. 126).

Ciò significa che la necessità dell'autorizzazione non incide sul dovere del pubblico ministero di iniziare il procedimento: sicché possono validamente compiersi, già prima che l'autorizzazione sia concessa, tutti gli atti di carattere probatorio e conservativo che non implicino il contatto diretto tra

l'imputato e l'organo dell'azione penale (Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. cit., pag. 126).

Ora, essendo l'autorizzazione prescritta non per iniziare il procedimento, ma per proseguirlo, ne consegue che essa non deve esser chiesta, allorché l'azione non possa proseguirsi per un'altra delle cause generali prevedute dalla legge (Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. cit., pag. 126; Castellano, *Il codice di procedura penale nella sua attuazione pratica*, vol. I, Pavia, 1933, pag. 59 e, da ultimo, Bettiol, *In tema di autorizzazione a procedere contro deputati*, in « *Rivista Italiana di Diritto Penale* », 1949, n. 8, pag. 540).

Purtuttavia, in pratica, il deputato o il senatore, che spesso, se fosse un cittadino privato, non avrebbe alcun disturbo e qualche volta neppure notizia di quanto a lui addebitato, viene, invece, gravemente danneggiato per il fatto stesso della richiesta dell'autorizzazione, che è solennemente annunciata dinanzi alle Camere e di cui prontamente e zelantemente si appropriano la stampa e la radio per la divulgazione sul piano nazionale. Ognuno vede la iniquità di tale sistema, che, tra l'altro, si pone in contrasto antitetico con gli scopi dell'istituto, dappoiché il concetto di garanzia politica non deve ed evidentemente non vuole prescindere dalla dignità collettiva del Parlamento e dalla dignità individuale del parlamentare. E tale antitetico contrasto appare ancor più evidente, se si pensi che non è raro che la denuncia o la querela avvenga per ragioni di ostilità politica, di sfruttamento elettorale o di persecuzione poliziesca, proprio perché quel cittadino sta per essere eletto o è stato eletto deputato o senatore.

H) *Sulla tradizione parlamentare.* — È norma consuetudinaria ormai secolare, documentata dagli atti ufficiali del Parlamento, che l'autorizzazione a procedere non sia concessa, allorché si tratti di una imputazione (fondata o infondata che sia) per un reato obiettivamente politico, cioè per un reato che sia tale nella sua materialità per dichiarata volontà del legislatore, e, di regola, anche per un reato subiettivamente politico (cfr. Capalozza, *L'autorizzazione a procedere contro membri del Parlamento*, ed. « Nuovo Diritto », 1949, specie per la giurisprudenza parlamentare ivi richiamata).

Ne fanno fede, ad esempio, le negate autorizzazioni a procedere contro l'onorevole Galletti, per oltraggio (22 giugno 1897); contro l'onorevole Bertesi, per apologia di reato

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(12 luglio 1898); contro l'onorevole Badaloni, per eccitamento all'odio di classe (1° maggio 1901); contro l'onorevole Mirabelli, per vilipendio delle istituzioni costituzionali (29 maggio 1901); contro l'onorevole Mingrino, per vilipendio alle istituzioni costituzionali, apologia di reato ed altro (24 maggio 1922); contro l'onorevole Ventavoli, per oltraggio a pubblico ufficiale (12 giugno 1923); contro l'onorevole Beltrami per vilipendio alle istituzioni costituzionali e apologia di reato (25 maggio 1923).

La Commissione per le autorizzazioni a procedere ha espresso parere contrario, pure essendo le pratiche rimaste allo stato di relazione, nei confronti dell'onorevole Salvatori, per incitamento all'odio tra le classi sociali; dell'onorevole Zanardi, per istigazione a delinquere; dell'onorevole Pagella, per istigazione a delinquere e per oltraggio; dell'onorevole Carazzolo, per vilipendio alle istituzioni costituzionali (XXV Legislatura, Ufficio di statistica legislativa della Camera dei Deputati, 1921, pag. 29, 31, 32 e 33, C. n. 206, n. 210, n. 593, n. 296).

Sempre per la natura politica del « fatto », l'Assemblea Costituente il 29 gennaio 1948 ha negato la autorizzazione a procedere contro l'onorevole Covelli, imputato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (Atti, pag. 4117-4118).

Nella giurisprudenza più recente della Camera, è di particolare rilievo la reiezione dell'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Alliata di Montereale, imputato di vilipendio alle istituzioni, che è avvenuta alla quasi unanimità nella seduta del 23 settembre 1948, con dichiarazione di voto degli esponenti dei rispettivi Gruppi parlamentari (Atti, 1948, pag. 2301 e seguenti).

Non è raro il caso in cui si ravvisino congiuntamente sia la politicità del fatto, sia l'assenza del *fumus mali juris*: le negate autorizzazioni a procedere contro l'onorevole Di Vittorio, per formazione di bande armate ed incitamento alla guerra civile (30 marzo 1922) e contro l'onorevole Tega, per vilipendio alla magistratura (21 ottobre 1947).

Lo scrupolo e l'onestà del Parlamento hanno consolidato questa massima pacifica: *che l'autorizzazione a procedere deve essere negata ogni qualvolta vi sia anche solo il sospetto che l'accusa tocchi la qualità di deputato, cioè che il deputato sia perseguito per ragioni sia pure indirettamente politiche oppure per sottrarlo ai doveri del suo mandato* (cfr. Beltrami, per vilipendio alle istituzioni costituzionali e incitamento alla disobbedienza della legge,

3 febbraio 1920, C. n. 205; rimasta in istato di relazione; Cagnoni, per diffamazione e ingiurie, 3 marzo 1915, C. n. 329).

Ma il precedente più importante, si può ben dire il precedente centrale, che deve richiamare l'attenzione e la meditazione di tutti i colleghi, è quello che concerne le tre domande di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Colajanni, per offese al re. La Commissione, composta quasi esclusivamente di deputati monarchici e di destra, con la sua relazione in data 14 marzo 1898, (C. n. 195) ha, ad unanimità di voti, deliberato di proporre che la chiesta autorizzazione non venisse accordata, con una motivazione che va additata ad onore del senso di indipendenza, della dignità e maturità civile, della superiorità morale degli uomini politici dell'800 e ad orgoglio dello stesso istituto parlamentare.

La motivazione è questa:

« La vostra Commissione ha dovuto considerare come tutti i giorni, e sui giornali dei diversi partiti estremi ed anche su giornali di programma costituzionale, sia per ragioni di parte, sia per convenienza di lotta, ispirata ad opportunità transitorie, scrittori che non fanno parte della Camera dei Deputati impunemente scrivono in modo da richiamare più opportunamente il rigore della legge punitrice, che non gli articoli scritti dall'onorevole Colajanni. Ora, se per i deputati non sarebbe giusto invocare un privilegio, sarebbe iniquo creare una specie di *diminutio capitis*, quando il loro pensiero manifestano con scritti, potendo facilmente e con ragione dubitarsi negli articoli dello scrittore, voler punire i discorsi del deputato. Queste ragioni se non possono indurre la Camera a ritenere come certo che il processo avesse scopo diretto a colpire l'ufficio di deputato con ingerenze del potere politico, ne fanno però nascere il fondato sospetto ».

È doveroso che tutti i colleghi conoscano i nomi dei galantuomini, che hanno esaminato il « caso Cavallotti »: essi sono gli onorevoli Sacchi, Scalini, Marsengo-Bastia, Palberti, Farina Emilio, Gallini, Lochis, De Nicolò.

I) *Conclusioni.* — Il Bettiol, nel citato suo studio: *In tema di autorizzazione a procedere, ecc.*, pag. 541 e 542 (nel quale, pure, esprime opinioni non sempre accettabili, per i limiti severi che, troncando la tradizione, vorrebbe porre alla potestà del Parlamento); ammette che « l'istituto della autorizzazione è diretto a tutelare la posizione e la funzione politica del deputato » ed è « uno strumento di difesa del Parlamento contro eventuali prepotenze o pressioni del potere esecutivo », ed af-

ferma che il Parlamento stesso ha il dovere di « *frustrare l'eventuale tentativo di persecuzione politica a danno di un deputato che si vorrebbe allontanare dall'effettivo esercizio delle sue funzioni* ». Ebbene, può esservi taluno che, in buona coscienza, sia in grado di negare, che, nel caso che ne occupa, la denuncia — preceduta e seguita da una chiassosa, turbolenta e per nulla serena campagna giornalistica, manovrata da organizzazioni elettorali, montata in un'atmosfera artificiosa di allarme e di scandalo — abbia il crisma caratteristico.

inconfondibile, « clinico », della vendetta politica ?

Le considerazioni ed i rilievi di cui sopra, sia dal punto di vista del diritto sostanziale e processuale, sia dal punto di vista della antica e costante consuetudine parlamentare, così ricca di belle memorie ammonitrici, concorrono tutti a confortare la nostra richiesta che la Camera neghi l'autorizzazione a procedere contro la collega onorevole Laura Diaz.

CAPALOZZA. *Relatore di minoranza.*